

SCRITTURA PRIVATA PER CONTRATTO DI PRESTAZIONE ARTISTICA

Tra le parti:

1) **Associazione Culturale Zonaspettacolo**

con sede in Besana Brianza, via Einaudi n. 11, P.Iva: 07227410961 in persona del suo Presidente, Sig. Dario Oldani in seguito **PROMOTORE**

e

2) **Comune di Seregno**

con sede in via Umberto I 20831 Seregno (MB), P.Iva 00698490968 in persona dell'Dirigente dell'Area Politiche educative e culturali, dott. Luigi S. Pacchetti denominato in seguito **CLIENTE**

PREMESSO

che il PROMOTORE fornirà lo spettacolo musicale denominato

ZERO ALCOL MUSIC PARTY con lo Speaker di Radio RTL 102.5 Andrea De Sabato, e i DJ di Zonaspettacolo Eugenio La Medica e Dario Oldani

SI STIPULA E SI CONVIENE:

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Il CLIENTE si obbliga a rendere eseguibile la rappresentazione dello spettacolo musicale interpretato dagli artisti indicati in premessa da effettuarsi: **a Seregno, con inizio ore 21.30 e termine alle ore 24.00.** Il PROMOTORE garantisce che gli artisti renderanno le proprie prestazioni artistico-professionali per lo svolgimento del suddetto spettacolo. Il PROMOTORE garantisce che lo spettacolo non avrà durata inferiore ai 150 minuti consecutivi e si impegna ad assicurare la distribuzione del totale dei Gadgets (Cappellini, T-Shirt, portachiavi, ecc..) che eventualmente Radio RTL 102.5 vorrà mettere a disposizione per questo scopo. Il CLIENTE prende atto ed accetta che agli artisti spetta la scelta esclusiva del repertorio e delle modalità di esecuzione e che al PROMOTORE spetta l'accettazione del luogo prescelto dal CLIENTE per l'esibizione. Il PROMOTORE garantisce che gli artisti e la produzione si presenteranno nel luogo concordato in tempo utile e muniti di tutto il materiale tecnico (incluso palco viaggiante su Tir) necessario per l'esecuzione dello spettacolo.

Art. 2 – COMPENSO

In forza del presente accordo il CLIENTE si obbliga a corrispondere al PROMOTORE la somma complessiva di: € 8.000,00 (*ottomila/00*) + IVA (20%), **totale € 9.600 (novemilaseicento/00)** tramite bonifico bancario su c/c intestato **Associazione Culturale Zona Spettacolo - Iban IT77 J 05696 22901 000003341x09** a seguito presentazione di regolare fattura. Il CLIENTE si impegna a disporre il bonifico in modo che la data di accredito della valuta sia **entro** la data di svolgimento dello spettacolo. In caso contrario il PROMOTORE non potrà garantire lo svolgimento dell'evento.

Art. 3 – MANCATA EFFETTUAZIONE O SOSPENSIONE DELLO SPETTACOLO

Nel caso in cui lo spettacolo venisse annullato, per maltempo o cause di forza maggiore, dal CLIENTE prima dell'arrivo della struttura tecnica sul posto (TIR con impianto audio e luci), il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere il 30% del compenso pattuito al punto 2. Nel caso in cui lo spettacolo venga annullato a partenza avvenuta, ovvero dalle ore 09.00 del giorno dell'evento, il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere il 50% del compenso pattuito. Nel caso in cui lo spettacolo venga annullato dopo l'arrivo sul posto della struttura tecnica (TIR con impianto audio e luci), il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere l'intero compenso pattuito al punto 2. Dato il pagamento

con bonifico bancario dell'intera somma entro la data di svolgimento dello spettacolo, il PROMOTORE si obbliga a rendere al CLIENTE l'eventuale differenza scaturita fra bonifico ed eventuale trattenuta legittima, a mezzo assegno bancario, il giorno stesso dello spettacolo..

Art. 4 – AUTORIZZAZIONI PER LO SPETTACOLO

Il PROMOTORE garantisce di essere munito di tutte le autorizzazioni, assicurazioni e certificazioni necessarie per la effettuazione dello spettacolo. A tale riguardo il PROMOTORE si obbliga a tenere il CLIENTE sollevato ed indenne da ogni onere o responsabilità patrimoniale che dovesse derivare in conseguenza della non veridicità di quanto dichiarato o dalla mancanza della documentazione necessaria.

Art.5 – STRUTTURA PER LO SPETTACOLO ed EROGAZIONE ENERGIA

Il PROMOTORE, per la realizzazione dell'evento, si avvale della collaborazione con un'azienda che metterà a disposizione una struttura TIR con adeguato impianto audio e luci con relativi certificati di collaudo e verifiche tecniche.

L'energia elettrica necessaria sarà erogata da apposito generatore che sarà fornito dall'azienda proprietaria della struttura TIR, a questo proposito si specifica che in caso di eventuale black out e/o guasto tecnico del generatore, non potranno essere intraprese azioni di richiesta risarcimento danni al PROMOTORE.

Il CLIENTE accetta esplicitamente questa clausola.

Art.6 – MARCHIO e CLAIM DI RADIO RTL 102.5

Il CLIENTE si obbliga a verificare che in tutte le comunicazioni a mezzo stampa e/o televisione relative all'evento oggetto del presente contratto **NON sia in alcun modo utilizzato il MARCHIO di Radio RTL 102.5 e nemmeno il CLAIM della radio (Very Normal People), assumendosi ogni responsabilità per l'utilizzo non autorizzato del marchio stesso.**

Art. 7 – COMPETENZA GIUDIZIARIA

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente contratto le parti riconoscono esclusivamente competente il Foro di Lecco.

Le parti dichiarano di aver preso visione del presente contratto composto di n.2 pagine, di aver ben compreso i termini dell'accordo e di accettare espressamente gli articoli 1,2,3,4,5,6,7 del presente contratto.

oggi **25 maggio 2011**, Letto, approvato, sottoscritto.

IL PROMOTORE

IL CLIENTE